



**COMUNE DI SAN GIULIANO TERME**  
**Provincia di Pisa**

**REGOLAMENTO**  
**SULLA COMPARTICIPAZIONE**  
**DELL'ADDIZIONALE**  
**ALL'IMPOSTA SUL REDDITO**  
**DELLE PERSONE FISICHE**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/06/2012

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni .

### **Articolo 2 - Soggetto attivo**

1. L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è riscossa dal Comune di San Giuliano Terme ai sensi del D.Lgs. n. 360/1998.

### **Articolo 3 - Soggetto passivo**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel comune di San Giuliano Terme alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, con i criteri di calcolo e con le modalità di versamento previste dalle norme vigenti.

### **Articolo 4 - Determinazione delle aliquote**

1. L'aliquota di compartecipazione all'addizionale I.R.P.E.F. è fissata in relazione agli scaglioni di redditi corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale nelle seguenti misure:
  - a) fino a 15.000 euro, 0,50 per cento;
  - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,65 per cento;
  - c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,70 per cento;
  - d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,75 per cento;
  - e) oltre 75.000 euro, 0,80 per cento;
2. Il calcolo dell'addizionale deve essere effettuato esclusivamente sulla base degli scaglioni di reddito di cui all'art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 secondo criteri di progressività;
3. La deliberazione delle aliquote è pubblicata nel sito informatico individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

### **Articolo 5 – Soglia di esenzione e requisiti applicativi**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/1998, è istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF di euro 10.000,00 per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori a euro 10.000,00.
2. Si precisa che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale stessa si applica all'intero reddito imponibile.

### **Articolo 5 - Decorrenza**

1. Il presente regolamento ai sensi del comma 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° Gennaio dell'anno di competenza.
- 2.. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

### **Articolo 6 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.